

STATUTO

CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVAFELTRIA RN VIA PIAN DI
VICO 8

Numero REA: RN - 290567

Codice fiscale: 00469060412

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita la società cooperativa sociale con la denominazione di "CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Novafeltria (RN).

L'ubicazione degli uffici sociali nell'ambito della sede sociale suindicata è rimessa alla competenza dell'organo amministrativo. L'istituzione di sedi secondarie è rimessa alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero; potrà, altresì, istituire unità locali comunque denominate, non aventi tuttavia natura e funzioni di sedi secondarie.

La Cooperativa è costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2

La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche prima della scadenza dei termini.

TITOLO 2°

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3

La Cooperativa non ha scopo di lucro e il suo fine è quello di ottenere, tramite la gestione associata dell'azienda alla quale i soci lavoratori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche sociali e professionali e nel contempo perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, all'atto dell'ammissione o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

La Cooperativa deve essere eretta e disciplinata da principi della mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire alla Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione provinciale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Art. 4

La Cooperativa, che persegue gli scopi previsti dal punto a) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dall'art. 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) la gestione e il noleggio di mezzi, con o senza conducente, per svolgere l'attività di trasporto e soccorso di infermi e/o disabili con ambulanze e con altri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in cielo, terra e mare;
- b) la gestione del servizio di pronto soccorso diurno e notturno con noleggio di autoambulanze;
- c) il noleggio di mezzi per il trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria;
- d) la gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche di strutture idonee ad ospitare anziani, handicappati minori ed adulti, tossicodipendenti o cittadini bisognosi di assistenza per il recupero e il mantenimento nella società;
- e) la gestione di servizi socio sanitari ed assistenziali svolti presso il domicilio degli utenti, in luoghi di cura e di ritrovo, in strutture pubbliche o private presenti sul territorio nazionale e di futura costruzione, nonché la gestione complementare dei servizi di pulizia e manutenzione di tali strutture;
- f) la gestione di servizi socio sanitari ed integrati sul territorio come l'*Hospice*, la vestizione di salme, le sale di commiato, i centri per il trattamento di pazienti affetti da coma vigile, i centri per il recupero socio nutrizionale, i servizi ausiliari, le residenze alberghiere denominate case albergo, i centri socio riabilitativi diurni;
- g) l'istituzione di un gruppo di intervento per la Protezione civile che in caso di calamità o maxi emergenze si rapporti con gli enti preposti (Prefettura, Comune, Provincia, Aziende

Ospedaliere ed altri gruppi organizzati di Protezione civile, quali Consulta Provinciale e gruppi di volontariato);

h) il servizio di noleggio con conducente-taxi per il trasporto pubblico locale, rivolgendo particolare attenzione ai cittadini bisognosi, anziani e handicappati;

i) l'attività di informazione, istruzione, formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale nel settore della urgenza ed emergenza sanitaria e socio sanitaria ed assistenziale, in particolare delle tecniche di Pronto soccorso e di rianimazione di base e cardio - circolatorie con l'autorizzazione e in collaborazione con Istituzioni e Organismi nazionali e internazionali;

l) l'attività di officina meccanico - carrozziere - gommista - elettrauto - lavaggio - revisione e soccorso stradale sia per il parco mezzi aziendali che per il parco mezzi dei soci, dipendenti, relativi familiari e conviventi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, a fini solo indicativi, la Cooperativa potrà:

a) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici e privati, nonché finanziamenti e contributi disposti da organi pubblici e privati;

b) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente al conseguimento dei fini dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della Legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

c) assumere, sempre per il perseguimento degli scopi sociali, o comunque come attività non prevalente, partecipazioni e quote societarie in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento (con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attivamente assunzioni di partecipazioni ai fini del collocamento, nonché dell'esercizio di attività finanziaria riservata a soggetti in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzati e/o iscritti in appositi albi o elenchi);

d) compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso ricevere e/o concedere fidejussioni, avalli e garanzie;

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili, fidejussori e cooperativi paritetici diretti a consolidare e a sviluppare il Movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e

all'ammodernamento aziendale;

E' fatto divieto alla Cooperativa di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate.

La Cooperativa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentite dal Decreto Legislativo 5 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO 3°

SOCI COOPERATORI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età o/e le persone giuridiche che:

- esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'Impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'Impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio Imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, o svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci appartengono alle seguenti categorie.

1. I "soci lavoratori" che stabiliscono, con la loro adesione, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi affetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli effetti giuridici previsti dalla Legge n. 142/2001, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici e amministrativi in

numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

2. i "soci volontari" di ambo i sessi, che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per tutti i soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di Impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

3. i soci appartenenti a categoria speciale ai sensi art. 2527, comma 3, del codice civile.

In tale categoria potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine superiore ad un anno.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Essi non possono rappresentare in assemblea altri soci.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci lavoratori nel presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificata una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione;

4. le persone non fisiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività

delle Cooperative sociali e i cui scopi o i cui interessi, pur se dirette e controllate da altre società, non siano in contrasto con quelli della Cooperativa. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Cooperativa, è quello risultante dai libri sociali; è compito di ogni socio comunicare con lettera raccomandata con A.R. al Presidente del consiglio di amministrazione ogni eventuale variazione di domicilio.

Tra tutti i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità sociali.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale, salvo quanto in precedenza specificato.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, volontario o cooperatore di categoria speciale o persona giuridica, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché della categoria, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento della quota sociale, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la Cooperativa. La delibera di ammissione sarà annotata nel libro soci e comunicata al socio a cura del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui al successivo articolo 7.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione di Euro 10,00 (euro diecivirgolazerozero) e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma primo, lettera e), del precedente articolo 6.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in termini e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- e) ad accettare la clausola compromissoria di cui agli articoli 35 e 36 del presente statuto.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali o esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.

Possono diventare soci onorari della Cooperativa sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO 4°

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 9

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO 5°

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, nei confronti di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Verrà inoltre pronunciata l'esclusione nei confronti dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro e dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di consentire che i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità proseguano il rapporto sociale fissandone il termine massimo.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso

la società;

- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- i) che nell'esecuzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo oppure il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- 1) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 6.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ed esclusione diventa operante con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questo, o se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

I soci che intendano reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno proporre ricorso al Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali ovvero chiedere ad un organo composto da tre persone, nominato dall'assemblea, di pronunciarsi entro 30 giorni. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 35 e 36.

Art. 15

I soci receduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del codice civile.

Art. 16

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuata agli eredi con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 15.

Art. 17

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitariamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini prescritti saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uno dei fondi indicati nel comma primo, lettera d), dell'articolo 19.

Art. 18

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, i diritti del socio o degli eredi, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO 6°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con la tassa di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento della Cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

Art. 20

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e termini stabiliti ogni volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La stessa assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, destinandoli come meglio di seguito specificato:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, qualunque sia l'ammontare del fondo;
- b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate, nella misura consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, in proporzione al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Le somme destinate a quanto previsto dal comma precedente, previa delibera dell'assemblea, potranno essere accantonate in apposito fondo;

- c) a corrispondere una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) a corrispondere un'integrazione salariale ai soci lavoratori secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

f) al fondo di riserva straordinaria di quanto ancora potesse residuare.

L'Assemblea può sempre deliberare, dedotta la quota da corrispondere per legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, che tutti i residui attivi vengano destinati al fondo di riserva ordinaria indivisibile.

TITOLO 7°

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 24

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento - della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

I soci onorari partecipano alle assemblee della Cooperativa senza il diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel comma 2, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 25

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e anche il programma preventivo;
- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo 112/2017;
- procede alla nomina delle cariche sociali;

- determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo 112/2017;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno come previsto dall'articolo 22 dello statuto sociale; ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie previste dalla legge.

Art. 26

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.

Art. 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua associazione nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative e provinciali cui la Cooperativa aderisce e le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla CGIL - CISL - UIL, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori della assemblea, senza diritto di voto.

Art. 29

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Art. 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 a 13 consiglieri. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci lavoratori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi o parte delle proprie attribuzioni ad uno degli

amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma quarto, del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti per fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

La parità dei voti importa la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta pertanto fra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi, nonché redigere il bilancio sociale;
- c) compilare i regolamenti Interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti alla attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- g) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4, comma secondo, lettera b) del presente statuto;
- h) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

- i) assumere e licenziare il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- m) autorizzare, con apposito atto deliberativo, gli amministratori a ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, salvo quanto è previsto dall'art. 2390 del codice civile;
- n) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- o) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

Art. 31

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Art. 32

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è quindi autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.

In caso di assenza ed impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Art .33

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., si deve procedere alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, c.c.. I sindaci supplenti restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c.; l'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del

requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.: In tal caso il collegio sindacale deve essere interamente costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il collegio sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Art. 34

La revisione legale dei conti, qualora non sia stata affidata al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c..

Art. 35

COLLEGIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Collegio arbitrale è composto da:

- a. un arbitro per le controversie di valore Inferiore ad Euro 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b. da tre arbitri per tutte le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati e sono nominati dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Rimini entro trenta giorni dalla richiesta della parte attrice; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Rimini. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, Decreto Legislativo n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 5/2003, le parti possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino tale termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del Decreto Legislativo n. 5/2003, nel caso sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura e sarà il collegio arbitrale poi a determinare la ripartizione delle

spese tra le parti.

Art. 36

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al precedente art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO 8°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37

In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri anche di rappresentanza della Cooperativa e stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Art. 38

In caso di cessazione della Cooperativa, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, sarà devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO 9°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti fra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.